

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 9_2022 DEL 01 MARZO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2022	2
SCADENZARIO MARZO 2022	3
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3
15 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	3
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU	3
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU	3
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	4
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU	4
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA	4
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS	4
SCADENZARIO APRILE 2022	5
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 	5
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO 	5
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI* 	5
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* 	6
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI 	6
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO** 	6
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS** 	6
FESTIVITÀ	7
MARZO 2022	7
APRILE 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
PEEP: LA PENSIONE INTEGRATIVA PORTABILE PER TUTTA L'UNIONE EUROPEA.....	8
IL FONDO NUOVE COMPETENZE "RIAPRE I BATTENTI": AL VIA LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE IN ATTESA.....	10
SALARIO MINIMO: L'OSTACOLO DEI SINDACATI.....	12
FOCUS	14
FORMAZIONE IN AZIENDA, FONDIMPRESA STANZIA 75 MILIONI DI EURO	14
IL QUESITO DEL MESE	16
COLLABORATORI A PARTITA IVA.....	16
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	17
INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA, L'INPS ADEGUA I REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO	17
DISOCCUPAZIONE ANTECEDENTE LA PENSIONE, L'INPS FORNISCE I CRITERI APPLICATIVI DELLA NEUTRALIZZAZIONE	24
PENSIONI: NUOVE ALIQUOTE TASSAZIONE, ASSEGNO UNICO E PEREQUAZIONE.....	28

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 gennaio 2022 al 14 febbraio 2022, è pari a 1,184322.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO MARZO 2022

5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

15 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine ultimo entro cui i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2021.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;

- g) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
- Uffici postali abilitati;
 - Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2021 che a fine dicembre 2021 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2022, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

SCADENZARIO APRILE 2022

5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

Le aziende non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

* Termine posticipato a lunedì 18 aprile in quanto cadente di sabato

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*



I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 18 aprile in quanto cadente di sabato

**Termine posticipato a martedì 2 maggio in quanto cadente di sabato

FESTIVITÀ

MARZO 2022

Nessuna festività prevista

APRILE 2022

Domenica 17 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 18 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Venerdì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

PEEP: LA PENSIONE INTEGRATIVA PORTABILE PER TUTTA L'UNIONE EUROPEA

Dopo un lungo iter iniziato nel 2017, con la promulgazione del Regolamento delegato UE 2021/47, si completa il percorso di approvazione della normativa di secondo livello dei PEEP, acronimo inglese che significa "prodotti pensionistici individuali paneuropei" (Pan-European Personal Pension Product).

Certamente, una volta applicabili i Regolamenti UE, va emanata la legislazione nazionale di adeguamento. Siamo arrivati proprio all'ultimo step essenziale: l'adeguamento della normativa nazionale per stabilire quali saranno le regole effettive di funzionamento dei PEPP nel nostro Paese. Alcune regole non disciplinate in maniera inderogabile dal legislatore europeo sono lasciate alla discrezionalità dei singoli ordinamenti nazionali.

Precisamente, a partire dal 22 marzo 2022 (un anno dopo l'approvazione del Regolamento delegato) i potenziali fornitori (banche, assicurazioni, IORP, società d'investimento, gestori di fondi alternativi) potranno presentare l'istanza di autorizzazione alla registrazione del prodotto presso la propria autorità competente, al fine di ottenere la registrazione nel Registro Pubblico Centrale da parte di Eiopa e dare avvio alla commercializzazione del Pepp.

Importante è sottolineare che i fondi pensione europei non andranno in alcun modo a sostituire né ammortizzare i regimi pensionistici nazionali individuali. Tali prodotti, infatti, hanno lo scopo di affiancarsi ai prodotti pensionistici individuali oggi presenti sul mercato a livello nazionale, contribuendo a canalizzare maggiormente il risparmio previdenziale delle famiglie nel lungo periodo.

Inoltre, la finalità principale dei PEPP è quella di consentire a tutti i cittadini comunitari la possibilità di costruirsi una pensione integrativa ovunque risiedano nel corso della propria vita. Per farlo, l'aderente deve essere messo nella condizione di poter proseguire il proprio risparmio previdenziale anche in caso di mobilità per l'Europa.

Una delle caratteristiche dei PEPP è proprio la portabilità, assicurata a sua volta non solo dall'emanazione di una regolamentazione UE, ma dalla possibilità per ciascun prodotto di prevedere dei sottoconti ulteriori, rispetto a quello nazionale, che permettano di proseguire l'investimento nel Paese corrispondente. Per esempio, il PEPP italiano potrà prevedere un sottoconto francese ed uno spagnolo, consentendo agli aderenti che si trasferiscano per un periodo in uno di questi Paesi di continuare a contribuire secondo le nuove regole previste.

La portabilità è sicuramente uno dei maggiori pregi di questi nuovi strumenti, ma non mancano alcuni punti ancora aperti, tra cui quello che sin dalle prime fasi di studio di questo prodotto è sempre stato largamente discusso, ossia il regime fiscale applicabile. L'Unione Europea è consapevole delle criticità e pertanto raccomanda gli Stati membri a riservare ai PEPP lo stesso trattamento fiscale concesso agli strumenti nazionali esistenti.

Infine, con l'introduzione dei PEPP verrà senz'altro assicurata una maggiore concorrenzialità tra i prodotti, con un'attenzione orientata alla trasparenza e confrontabilità delle forme pensionistiche, soprattutto a livello dei costi applicati. La portabilità del prodotto, inoltre, implicherà necessariamente

la digitalizzazione del settore, così da consentire la sottoscrizione e la gestione del PEPP totalmente online, con conseguente semplificazione nel reperire le informazioni necessarie ed efficienza nei costi.

IL FONDO NUOVE COMPETENZE “RIAPRE I BATTENTI”: AL VIA LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE IN ATTESA

Con il nuovo decreto Anpal del 1° febbraio 2022 è stata riaperta l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze di accesso al Fondo nuove competenze presentate entro lo scorso 30 giugno 2021.

Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione. Operativamente, il Fondo eroga contributi finanziari in favore di tutti quei datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per la partecipazione a percorsi di formazione dei propri dipendenti.

Le ore di stipendio del personale in formazione sono quindi a carico di tale fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse-Pon Spao, gestito da Anpal, il quale svolge peraltro un ruolo centrale non solo nella ripartizione delle risorse, ma anche nella gestione operativa dello stesso fondo in quanto valuta le domande, determina l’importo da erogare, trasmette all’Inps i finanziamenti, monitora l’andamento e controlla la spesa.

Ad ogni modo, per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto del 1° febbraio 2022 firmato dal commissario straordinario dell’Anpal Raffaele Tangorra ha introdotto modifiche ai termini delle integrazioni e nuove indicazioni in relazione allo svolgimento delle attività formative.

La copertura finanziaria per il sostegno delle istanze è assicurata da fonti di diversa natura:

- circa 500 milioni di euro sono provenienti dalle risorse React-Eu;
- 100 milioni di euro sono stati stanziati nel bilancio dello Stato (come previsto dall’art. 10-bis del cd. “decreto fiscale”);
- ulteriori 30 milioni di euro, invece provengono dalle economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni dei contributi già riconosciuti.

Nei prossimi mesi, inoltre, sarà adottato un secondo decreto interministeriale ed un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze a valere sull’ulteriore miliardo di euro disponibile in base alla programmazione delle risorse React-Eu.

Già in precedenza, nel giugno 2021, si era registrato un boom di domande di accesso al fondo, ma solo 5.600 aziende su 14 mila erano riuscite ad accedere al finanziamento a causa dell’esaurimento delle risorse (per un totale di 329 mila lavoratori coinvolti e 40 milioni di ore di formazione).

Tuttavia, per tutte le altre migliaia di aziende si apre però una nuova possibilità. La Commissione Europea ha dato così il suo benestare all’assegnazione di ulteriori stanziamenti provenienti dal programma React-Eu, sbloccando quindi la possibilità di accesso al bando per tutte le imprese che pur avendo depositato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro ad Anpal erano rimaste in standby.

Grazie alla dote dei 630 milioni, dunque, dal 1° febbraio è stata riaperta l'istruttoria e la valutazione di tutte le istanze presentate dopo il 31 maggio ed entro il 30 giugno 2021, oltre che delle istanze presentate prima del 31 maggio ma ancora rimaste in sospeso.

In termini numerici, il decreto interesserà 7.513 aziende e 333 mila lavoratori che andranno ad ampliare la platea complessiva di tutti i beneficiari che già nel 2021 hanno avuto accesso al fondo. Infine, occorre precisare che secondo la nuova disposizione normativa il limite massimo per lo sviluppo delle competenze di ogni lavoratore sarà di 250 ore e tutti gli interventi formativi potranno svolgersi in un arco temporale massimo di 90 giorni (120 in caso di fondi interprofessionali), prorogabili fino a 180 su istanza motivata.

SALARIO MINIMO: L'OSTACOLO DEI SINDACATI

Nonostante l'Unione Europea stia sollecitando da tempo i 27 Paesi membri ad introdurre un salario minimo che costituisca le fondamenta di una politica in difesa del lavoro dignitoso, al fine di tutelare i lavoratori sia dalle forme di sfruttamento antiche e moderne sia dal caporalato agricolo e dalla "gig" economy, l'elevato numero dei sindacati e delle forme contrattuali ha determinato un "blocco" della riforma.

Un recente studio della Fondazione europea ha rimarcato che, per assicurare un significativo miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Lussemburgo ha statuito il salario minimo mensile più alto (2.275 euro), seguito dall'Irlanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia. Gli altri Paesi oscillano tra i 500 e i 700 euro ed il fanalino di coda è rappresentato dalla Bulgaria, con soli 332 euro.

In Italia l'assenza del salario minimo è conseguenza del parere sfavorevole espresso dai datori di lavoro e dai sindacati, il cui timore è che tale "imposizione" possa diventare controproducente per le categorie che hanno paghe più elevate a causa della contrattazione tra le parti e di contratti di lavoro pluriennali: ad esempio l'ultimo rapporto del CNEL ha evidenziato che nei dodici settori produttivi principali sono stati sottoscritti ben 60 contratti nazionali, che coprono l'89% degli addetti, e 796 contratti pseudonazionali, firmati dai sindacati meno rappresentativi, per la restante percentuale.

Le indagini condotte nel corso degli ultimi anni hanno confermato che il divario salariale e normativo tra le due tipologie contrattuali è marcato e costituisce fonte di gravi squilibri che, a loro volta, anziché diminuire, hanno incrementato il numero di lavoratori poveri.

Pertanto, allo scopo di implementare un percorso di crescita e di cambiamento della linea politica, il Ministero del Lavoro, guidato da Andrea Orlando, ha sviluppato una strategia di azione basata sulle recenti indicazioni fornite dall'Unione Europea senza intraprendere uno scontro frontale con i maggiori sindacati della CGIL, della CISL e della UIL.

Il Consiglio Europeo dei ministri del lavoro, a tal proposito, ha suggerito un metodo di intervento graduale che, tenendo conto delle differenze storiche tra i Paesi UE, persegue l'obiettivo comune di definire per ciascuno di essi una soglia minima per i salari, lasciando libertà di scelta tra un provvedimento di legge e la contrattazione sindacale.

In particolare, il ministro Orlando, dietro suggerimento del gruppo di lavoro del suo ministero, sta intavolando alcune proposte in attuazione degli obiettivi del Next Generation EU per contrastare la povertà in Italia e superare le resistenze delle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori. Nello specifico, chi guadagnerà meno del 60% del reddito, fascia composta da circa il 50% dei lavoratori, sarà considerato "povero" e tale qualifica interesserà almeno un quarto della manodopera italiana, soprattutto se attiva pochi mesi l'anno, a tempo parziale o in forma autonoma.

Per permettere l'uscita da questa condizione sono state avanzate cinque soluzioni ritenute efficaci solo se applicate di comune accordo: la prima misura riguarderà l'introduzione di minimi salariali adeguati, accompagnati da una stretta vigilanza documentale delle imprese e dei sindacati, mentre le altre quattro costituiranno una cornice per assicurarne il successo.

Benché i documenti specifichino che si tratti di soluzioni sperimentali, ottenute fissando minimi salariali per legge o estendendo griglie salariali basate sui contratti collettivi per i settori non coperti, la collaborazione delle parti sociali e dell'UE potrebbe concludersi con un provvedimento definitivo.

L'ultima incognita da sciogliere sarà la reazione dei sindacati, che potrebbero tanto essere partecipi della riforma europea, quanto difendere l'immobilismo normativo con ripetuti scioperi generali come quello realizzato lo scorso 16 dicembre.

FOCUS

FORMAZIONE IN AZIENDA, FONDIMPRESA STANZIA 75 MILIONI DI EURO

Fondimpresa, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, costituito da Confindustria e dai sindacati al fine di promuovere la formazione professionale continua per il perseguimento della competitività delle imprese e dell'occupabilità dei lavoratori, interviene con tre importanti bandi per sostenere la ripresa in altrettante tre aree di intervento: digitale e green, istruzione di base e piccole imprese.

Lasciati alle spalle la crisi pandemica, l'economia italiana deve tornare a crescere e la crescita, secondo Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa, non può prescindere dalla formazione delle persone. A tal proposito, il Fondo stanZIA 75 milioni di euro, divisi in tre bandi consultabili sul portale www.fondimpresa.it, che insieme all'attuazione del PNRR, potranno fornire un boost alla produttività e all'economia.

Il primo bando, contenuto nell'avviso 1/2022, è dedicato alla formazione a sostegno dell'innovazione digitale e tecnologica di prodotto e di processo nelle imprese aderenti, con uno stanZIamento di 20 milioni di euro. L'obiettivo del bando è il finanziamento di progetti, anche in rete, per consentire alle aziende di rimanere saldamente competitive sul mercato, fornendo ai lavoratori in formazione la possibilità di acquisire competenze costantemente aggiornate e mai obsolete.

Recenti studi, condotti da Unioncamere e Anpal, hanno dimostrato come i driver principali delle trasformazioni in atto siano le competenze digitali e la transizione verso un'economia più sostenibile. Lo scorso anno, infatti, circa il 71% delle imprese ha investito in trasformazione digitale, mentre il 53% delle realtà imprenditoriali ha convogliato risorse per perseguire obiettivi di green economy. Tuttavia, lo studio ha mostrato come, in tali ambiti, non sempre la domanda di risorse professionali abbia trovato un'adeguata risposta nel mercato, in quanto oltre un terzo dei profili ricercati dalle aziende è considerato di difficile reperimento.

Il secondo bando, per il quale sono stati stanZIati 40 milioni di euro, pone come obiettivo il rafforzamento delle competenze di base. L'Italia, in questo campo, purtroppo vanta un primato negativo, con oltre 13 milioni di adulti, compresi nella fascia tra 25 e 64 anni, con un livello di istruzione bassa. Secondo il presidente di Fondimpresa, quasi un adulto su due è potenzialmente bisognoso di riqualificazione per via di competenze scarse o obsolete. Tali risorse, tra cinque anni, saranno ancora impiegate o in cerca di lavoro ed avranno necessariamente bisogno di competenze aggiornate, soprattutto di base, fondamentali per garantire un'adeguata competitività nel mercato del lavoro.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l'avviso 2/2022 individua otto ambiti specifici di investimento formativo: competenze alfabetico funzionali, competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali, competenze multilinguistiche, competenze digitali e competenze imprenditoriali.

L'ultimo bando, diversamente dai precedenti, viene finanziato attraverso il "conto formazione" di Fondimpresa, e prevede lo stanZIamento di 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali, o inter-aziendali, rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti.

Il contributo aggiuntivo potrà essere concesso ai piani presentati a valere sul conto formazione, per un importo compreso tra 1.500 e 10 mila euro per azienda, mentre una quota del 20% delle ore di formazione validate nel Piano potrà andare, ad esempio, per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

IL QUESITO DEL MESE

COLLABORATORI A PARTITA IVA



Richiesta:

I Collaboratori a Partita IVA, per i quali non viene emesso alcun cedolino paga in quanto che loro emettono direttamente fattura all'azienda, che provvede a liquidarli tramite contabilità, vanno inseriti nel Libro Unico del Lavoro?



Risposta:

Gli unici lavoratori autonomi che devono essere esposti sul LUL sono gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro), sebbene trattasi di una situazione residuale, dovuta all'abolizione di tale categoria nel 2015 ad opera del decreto Legislativo 22/2015.

Ma poiché la norma ha abolito la sola stipula di nuovi contratti dal 25 giugno 2015, potrebbero ancora esserci contratti stipulati "prima" ma non ancora terminati.

Pertanto se il lavoro autonomo rientra nella casistica dell'associato in partecipazione va esposto nel LUL, mentre in caso contrario non va esposto.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA, L'INPS ADEGUA I REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Con la circolare n. 28 dello scorso 18 febbraio 2022, l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia. Di seguito si riporta il testo del comunicato

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Allegato n. 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati".

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 per effetto del decreto 5 novembre 2019, che non ha previsto alcun incremento, e quanto disposto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.

Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 Al 31 dicembre 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2025	67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

In relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione l'esclusione dall'adeguamento della speranza di vita del biennio 2019/2020 e le relative modalità applicative, si rinvia alla circolare n. 126 del 2018.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026	42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)	41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, così come sostituito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026	41 anni (2132 settimane)
Dal 1° gennaio 2027	41 anni * (2132 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 e al paragrafo 3 della circolare n. 60 del 15 maggio 2008 per le parti compatibili.

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Al riguardo, si specificano i requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

4. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall'età, ai fini dell'accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.

Ciò fermo restando quanto disciplinato dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 214 del 2011, ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione inquadrati nei seguenti Gruppi:

- Ballo (ballerini e tersicorei);
- Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.;
- Attori - Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda;
- Sportivi Professionisti.

In particolare, per tali Gruppi, i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023-2024, sono stabiliti nel modo seguente:

Gruppo Ballo	
Anno	Età Uomini e Donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	47 anni
Dal 1° gennaio 2025	47 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	62 anni	62 anni
Dal 1° gennaio 2025	62 anni*	62 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e Moda		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	65 anni	65 anni
Dal 1° gennaio 2025	65 anni*	65 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gruppo Sportivi Professionisti		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	54 anni	54 anni
Dal 1° gennaio 2025	54 anni*	54 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le restanti categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023/2024, sono stabiliti nel modo seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2025	67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	66 anni
Dal 1° gennaio 2025	66 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione di anzianità:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	41 anni
Dal 1° gennaio 2025	41 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

DISOCCUPAZIONE ANTECEDENTE LA PENSIONE, L'INPS FORNISCE I CRITERI APPLICATIVI DELLA NEUTRALIZZAZIONE

L'INPS, con il messaggio n. 883 del 23 febbraio 2022, ha illustrato i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole. Si riporta, di seguito il testo integrale.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, n. 16, è stata pubblicata la sentenza n. 82 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica", per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima".

La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.

In particolare, l'articolo 3, ottavo comma, della citata legge n. 297/1982 dispone che la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita "dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".

Secondo la Corte Costituzionale, "quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore".

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.

2. Ambito di applicazione

La sentenza n. 82 del 2017 interessa i casi in cui, nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, siano compresi periodi di contribuzione per disoccupazione non necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.

A tale fine si precisa che i periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall'avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), mini-ASpl, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Le prestazioni pensionistiche interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto.

Il principio affermato dalla menzionata sentenza opera anche nei confronti dei titolari di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Relativamente al periodo in cui si collocano i contributi da disoccupazione neutralizzabili, non è consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico, considerato il dispositivo della sentenza in esame.

Resta fermo che l'interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest'ultimo alla relativa decorrenza.

Qualora il periodo sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere escluso solo il periodo non necessario al perfezionamento del diritto stesso.

3. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni

Tenuto conto che l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 è stato modificato nel tempo dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, come precisato dall'Istituto, con la circolare n. 127 del 5 luglio 2000, paragrafo 7, il principio di neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti pensionistici:

- pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest'ultima;
- pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest'ultima, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati;
- pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui

titolare sia deceduto dopo avere compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.

Si precisa che l'espressione "indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile" va intesa come applicabilità della neutralizzazione, alternativamente, o alla pensione di anzianità/anticipata prima del compimento dell'età pensionabile, con il vincolo del mantenimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione medesima, o al compimento dell'età pensionabile.

Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.

Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, l'interessato ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione della contribuzione per disoccupazione che si collochi nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.

I periodi di contribuzione figurativa per trattamenti di disoccupazione, collocati nell'ultimo quinquennio, devono essere neutralizzati per l'intero periodo, non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all'interno del periodo massimo considerato (cfr. il messaggio n. 12002 del 20 aprile 2006).

Peraltro, in considerazione del richiamo della sentenza a "periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane" è possibile procedere a neutralizzare, dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, periodi di disoccupazione anche inferiori al periodo massimo considerato (quinquennio), qualora gli stessi siano collocati successivamente al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell'anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi contributivi per disoccupazione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva minima, che si collocano nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l'individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi contributivi per disoccupazione che si collocano nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. Ovviamente, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

Si chiarisce, inoltre, che per le pensioni calcolate con il sistema misto la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo, in forza dell'operare del maggiore apporto contributivo, con l'incremento del montante.

La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con tutta la contribuzione.

4. Prescrizione e decadenza

La ricostituzione dei trattamenti interessati dall'ambito applicativo della sentenza in argomento deve essere effettuata, a domanda degli interessati, con effetto dall'originaria decorrenza della pensione.

La corresponsione degli arretrati deve avvenire nei limiti della prescrizione (cfr. il messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013), sempreché, alla data della domanda, non sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 47, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Al riguardo si rinvia a quanto specificato nella circolare n. 95 del 31 luglio 2014.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali in materia.

PENSIONI: NUOVE ALIQUOTE TASSAZIONE, ASSEGNO UNICO E PEREQUAZIONE

La circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 33, di seguito riportata integralmente, illustra le lavorazioni effettuate sulle pensioni in pagamento nel mese di marzo 2022 per adeguarle alle novità legislative recentemente introdotte.

Premessa

Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 sono stati descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2022. È stato altresì comunicato che al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l'anno 2022 l'Istituto ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all'1,60%, e che nel corso del primo trimestre dell'anno 2022 sarebbe stata effettuata l'elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti dall'applicazione del coefficiente dell'1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato disciplinato l'assegno unico e universale per i figli a carico le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sull'attribuzione delle detrazioni per i figli e sul diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto, all'articolo 1, comma 2, alcune modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali, modificando gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le lavorazioni effettuate sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l'adeguamento delle pensioni alle novità legislative sopra descritte.

Tenuto conto che, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, è stato comunicato che nell'anno 2021, la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all'1,90%, si è provveduto anche all'aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce pensionabili.

1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR.

L'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche all'articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state conseguentemente aggiornate.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui all'articolo 13 del TUIR.

Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l'impianto di determinazione e di spettanza dello stesso (verifica della "capienza"

dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a decorrere dall'anno 2022 l'Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro.

Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l'attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l'aliquota inferiore più prossima qualora l'aliquota richiesta non sia più vigente.

2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

2.1. Novità in materia di detrazioni

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato all'articolo 12 del TUIR le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022:

“a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;

b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-bis è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.”

Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a:

- mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
- revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.

2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno familiare

Il decreto legislativo n. 230/2021, all'articolo 1, ha istituito dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.

L'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".

Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al "28 febbraio 2022", in luogo del precedente termine del "31 dicembre 2021".

In applicazione delle predette disposizioni si è provveduto:

1. a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell'erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell'Assegno unico e universale.

Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020". Il predetto decreto conferma, all'articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021.

All'articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

In fase di rinnovo delle pensioni per l'anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all'1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.

Con la presente circolare si comunica l'avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell'indice di perequazione dell'1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.

4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità

Come anticipato in premessa, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all' 1,90%.

Tale valore rappresenta l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l'anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell'1,90%, del massimale di retribuzione pensionabile con l'aliquota del 2% annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l'anno 2022, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione dell'1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell'1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo.

Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all'anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell'importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Si comunica, infine, che per le pensioni con decorrenza nell'anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell'1,90%.

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).

Si allegano alla presente circolare le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2022 (Allegato n. 1). Le tabelle, su cui è già stato operato l'aggiornamento all'1,90%, riportano in calce la specifica indicazione.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.